Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 5 agosto — Numero 186

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510)

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Nomina di senatore.

Leggi e decreti.

Legge *n. 1306 che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 a non oltre il 31 dicembre 1919.*

Regio decreto *n. 1308 che proroga il termine stabilito per le offerte di grano, orzo e segala del raccolto 1919 alle Commissioni provinciali di requisizione.*

Regio decreto *n. 1307 che stabilisce i prezzi per le requisizioni e gli acquisti da parte dello Stato del grano del raccolto del 1920.*

Decreto Luogotenenziale *n. 2134 che autorizza la Camera di commercio e industria di Padova ad imporre un'annua tassa camerale.*

Decreti Luogotenenziali *nn. 1284, 1285, 1286, 1287, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298 e 1299 riflettenti erezioni in ente morale, approvazioni di statuti, applicazioni di tassa di esercizio.*

Relazione e decreto Luogotenenziale *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Giovinazzo (Bari).*

Comando supremo del R. esercito italiano: *Determinazione che estende ai territori occupati dal R. esercito le disposizioni riguardanti la requisizione del grano, dell'orzo e della segale del raccolto 1919.*

Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra: *Elenco riassuntivo delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo.*

Disposizioni diverse.

Ministero d'agricoltura: *Divieto d'esportazione* — **Corte dei conti**: *Disposizioni nel personale dipendente — Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Elenco delle opere riservate pei diritti d'autore registrate durante la 2ª quindicina del mese di marzo 1919* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 26 luglio 1919* (Continuazione) — **Camera dei deputati**: *Seduta del 18 luglio 1919* (Continuazione) — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio, ha nominato, con decreto odierno, senatore del Regno, il signor

Nobile Carlo dei Conti Sforza

sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Roma, addì 3 agosto 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1306 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio per gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1919-920, autorizzato colla legge 26 giugno 1919, n. 1024, è prorogato sino a che gli stati medesimi sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1308 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, numero 49, 22 maggio 1918, n 700, e il decreto Reale 23 giugno 1919, n. 1063;

Visti i decreti Ministeriali 15 agosto 1918 e 29 maggio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per il commercio, l'industria e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri per l'agricoltura, per l'interno, per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di tempo, già fissato non oltre il 31 agosto 1919, dall'art. 3 del decreto Ministeriale 29 maggio 1919 per le offerte di grano, orzo e segala del raccolto 1919 alle Commissioni provinciali di requisizione, è prorogato al 30 settembre 1919.

Per le quantità offerte dopo tale termine e per quelle non offerte e requisite posteriormente ad essa, sarà applicata, sui prezzi massimi stabiliti dalla notificazione ministeriale 15 agosto 1918, una penalità di lire dieci (L. 10) per quintale, rimanendo invariati i premi speciali fissati dai decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1173, per le provincie del Mezzogiorno e delle Isole, 6 ottobre 1918, n. 1636, per le zone a latifondo delle provincie di Roma e Grosseto, 3 gennaio 1919, n. 22, per le provincie di Vicenza, Treviso, Venezia, Udine, Belluno. Il termine del 30 settembre 1919 potrà, per le località montane, essere prorogato, con decreto prefettizio, al 30 ottobre.

Art. 2.

L'obbligo per il produttore, sancito dall'art. 2 del decreto Ministeriale 29 maggio 1919, di trasportare i cereali offerti ai magazzini od agli scali ferroviari che saranno indicati dalla Commissione provinciale, si estende altresì ai cereali che verranno offerti o requisiti posteriormente al 30 settembre 1919.

Art. 3.

Le Commissioni provinciali di requisizione cereali accetteranno le offerte spontanee di avena del raccolto 1919 che ad esse venissero presentate dai produttori, nelle forme stabilite dal decreto Ministeriale 29 maggio 1919, per il grano, l'orzo e la segala.

Le offerte dovranno essere presentate non più tardi del giorno 20 agosto 1919. Trascorso tale periodo, le offerte non saranno più accettate dalle Commissioni e il commercio dell'avena resterà libero.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 7, 3 e 11 del decreto Ministeriale 22 maggio 1919 sono applicabili anche alle offerte di avena.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 5 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI — TEDESCO — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1397 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura, per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli acquisti, da parte dello Stato, e nelle requisizioni di grano tenero e di grano duro, della produzione del venturo anno 1920, verranno praticati i prezzi massimi seguenti:

Grani teneri e semi duri, L. 70 (settanta),
Grani duri, L. 80 (ottanta)

per quintale netto, e per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questi, in sacchi e con spago forniti dal compratore.

Per le Provincie e zone appresso specificate si aggiungono, per la produzione 1920, i soprapprezzi o premi rispettivamente indicati, in sostituzione di quelli portati dai decreti Luogotenenziali 23 agosto 1917, n. 1328; 6 ottobre 1918, n. 1640, e 2 gennaio 1919, n. 31.

Art. 2.

Per il grano del raccolto del venturo anno 1920, nelle provincie degli Abruzzi e del Molise, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nonchè nelle Provincie liberate dalla invasione nemica, è concesso, per ciascun quintale di grano acquistato dallo Stato, in aggiunta al prezzo, un premio nella misura di:

L. 12 per i grani teneri e semiduri;
L. 13,50 per i grani duri.

Art. 3.

Per il grano del raccolto del venturo anno 1920, nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo delle provincie di Roma e di Grosseto, precisate con decreti del ministro per l'agricoltura, è concesso, per ciascun quintale di grano acquistato dallo Stato, in aggiunta al prezzo, un premio nella misura di:

L. 9 per i grani teneri e semiduri;
L. 10,50 per i grani duri.

Art. 4.

Il premio, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, è pagato dallo Stato insieme al prezzo.

Circa la spettanza, o la ripartizione, del premio istesso, e la decisione delle eventuali controversie, resta in vigore l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615.

Art. 5.

Non verranno applicati i soprapprezzi di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; e perciò lo Stato non accetterà ulteriormente i relativi atti d'impegno ivi contemplati.

Art. 6.

Le norme per l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, nonchè la estensione da darsi agli acquisti da parte dello Stato, ed alle requisizioni, di grano della produzione del venturo anno 1920, verranno emesse dall'Amministrazione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — ALBRICCI — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 2134 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 44, 45 e 48 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, e l'art. 30 del regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 215, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni 10 giugno 1913 e 15 febbraio 1915 della Camera di commercio e industria di Padova;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Padova è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industria del proprio distretto camerale.

Art. 2.

La tassa suddetta sarà applicata in base ai redditi segnati nei ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*.

Art. 3.

L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito imponibile inscritto a ruolo, e l'applicazione di essa seguirà una misura progressiva.

Art. 4.

Entro il limite suindicato la Camera ogni anno sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro l'aliquota effettiva della tassa da imporre.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa camerale i redditi segnati nei ruoli principali e suppletivi dell imposta di ricchezza mobile che risultano inferiori alle L. 200.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa con le forme e coi privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 7.

Il R. decreto 16 marzo 1899, n. 88 (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della imposta camerale della Camera di commercio e industria di Padova.

CAPO I.

Dei contribuenti e della base dell'imposta.

Art. 1.

A sensi dell'art. 44, comma *b*), della legge 20 marzo 1910, n. 121, la Camera di commercio e industria di Padova applica un' annua imposta su tutti i redditi di natura commerciale e industriale maturati nel proprio distretto.

Tale imposta per conseguenza viene corrisposta da tutti gli individui, le Società o gli enti morali esercenti industria e commercio nella circoscrizione camerale, sia che abbiano nel distretto la sede principale ed unica dei loro affari sia che, avendo altrove la loro sede, vi abbiano stabilimenti od esercizi filiali o succursali ed anche semplici rappresentanze od agenzie.

Art. 2.

L'applicazione della imposta camerale si fa in base ai redditi segnati nei ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C* ed ai redditi segnati nei ruoli delle ditte aventi più sedi compilati annualmente dalla Camera di commercio.

Restano però esenti dalla imposta camerale i redditi di cui sopra che risultano inferiori alle L. 200.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 2 i contribuenti, in ragione dei rispettivi redditi imponibili di ricchezza mobile, vengono classificati nelle seguenti nove categorie:

Categorie	Redditi imponibili di ricchezza mobile				
I	L.	200	a	L.	1,000
II	»	1,001	a	»	2,500
III	»	2,501	a	»	5,000
IV	»	5,001	a	»	10,000
V	»	10,001	a	»	20,000
VI	»	20,001	a	»	40,000
VII	»	40.001	a	»	70,000
VIII	»	70,001	a	»	100,000
IX	»	100,001			in su

In relazione a tale classificazione l'applicazione dell'aliquota seguirà una misura progressiva per modo che alla prima categoria verrà fissata una aliquota base percentuale, che non potrà mai su-

perare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito imponibile e che per le altre categorie l'aliquota stessa verrà gradatamente aumentata di cinque in cinque centesimi.

Nei riguardi delle ditte o società aventi più sedi od anche più redditi nella stessa sede, l'aliquota viene applicata sul solo reddito del distretto camerale commisurata in relazione alla categoria cui si riferisce il reddito globale dell'intera azienda.

CAPO II.

Dell'accertamento dei redditi soggetti ad imposta.

Art. 4.

A spese della Camera e per cura degli agenti delle imposte dirette della sua circoscrizione, saranno compilati entro il 31 dicembre di ogni anno gli elenchi di tutti gli esercenti arti, industrie e commercio soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno successivo, comprendendovi con l'indicazione del rispettivo reddito imponibile la categoria *B* ed il gruppo XXVI della categoria *C*. Da tale inscrizione sono esclusi a sensi dell'art. 2 i contribuenti aventi un reddito imponibile inferiore alle L. 200.

I contribuenti devono essere elencati per ordine alfabetico Comune per Comune ed i totali dei redditi per ogni singolo Comune saranno riepilogati per ordine di esattoria.

Gli elenchi o matricole di cui il presente articolo saranno autenticati dagli agenti delle imposte.

Art. 5.

Pure nel mese di dicembre saranno compilati dagli agenti delle imposte elenchi speciali contenenti gli accertamenti suppletivi dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile non compresi nell'accertamento principale dell'anno in corso.

Nella formazione dei detti elenchi si dovrà tener conto che pur essendo esenti dall'imposta i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore alle L. 200 - se per effetto di accertamenti suppletivi il reddito di un contribuente già inferiore alle L. 200 - raggiungesse o superasse detta cifra si dovrà comprendere nell'elenco suppletivo tutto il suo reddito, come pure si dovrà comprendere nell'elenco suppletivo il maggiore accertamento a carico di quel contribuente che già trovasi compreso nell'elenco principale degli anni precedenti. Detti elenchi dovranno tenersi distinti con l'indicazione nei suppletivi dell'anno al quale si riferiscono i redditi, sui quali si applica la stessa aliquota percentuale fissata sui redditi compresi nei ruoli principali dello stesso anno.

Art. 6.

Gli elenchi medesimi dovranno indicare:

a) Il numero d'ordine.

b) L'articolo di riferimento al ruolo dei contribuenti per la imposta sulla ricchezza mobile.

c) Il cognome e nome dei commercianti od industriali o la denominazione delle società o delle ditte.

d) La qualità ed il luogo dell'esercizio.

e) Il reddito netto ed accertato per gli effetti dell' imposta sulla ricchezza mobile.

f) Le eventuali osservazioni.

In quest'ultima colonna sarà indicata la ripartizione dei redditi propri del contribuente eseguita nei casi contemplati e nei modi prescritti dalla legge per l'applicazione di detta legge (1).

Art. 7.

Tutti gli individui, le società, gli Istituti di credito, le società ferroviarie, compagnie di assicurazioni, sia nazionali che estere, gli imprenditori, nonchè gli enti che esercitano il commercio e industria nel distretto della Camera di commercio di Padova e ad un tempo in quello di altra Camera, abbiano essi nella circoscrizione camerale la loro sede principale ovvero soltanto uno o più stabilimenti, filiali, agenzie, rappresentanze, impianti *et similia*, od una parte qualsiasi del loro esercizio, dovranno entro il mese di ottobre di ciascun anno presentare alla segreteria camerale una dichiarazione nella quale indicheranno i redditi imponibili pel successivo anno degli stabilimenti, sedi, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sia principali che secondarie, esistenti nel distretto camerale o di quel parziale esercizio in qualsivoglia altra forma tenuto nel distretto medesimo.

Non presentando gli interessati, nel termine sopra stabilito, una nuova dichiarazione, si intenderà confermato il reddito accertato nell'anno precedente, salvo il caso che consti alla Camera di un maggiore accertamento del reddito stesso.

La medesima disposizione ha luogo allorchè il contribuente possieda un solo stabilimento situato in Comune diverso da quello del suo domicilio, quando il domicilio o lo stabilimento soltanto trovasi nella circoscrizione della Camera di Padova.

Art. 8.

Gli industriali che a merito di legge sono tenuti a dichiarare alla agenzia delle imposte del luogo dove si trova il loro domicilio, i redditi particolari di ogni loro stabilimento situato in altro Comune, dovranno attenersi alla ripartizione del reddito loro proprio stato accertato e stabilito a sensi della legge stessa.

Per i contribuenti aventi la sede fuori del distretto camerale e succursali, filiali e simili nel distretto della Camera, gli elenchi complementari saranno compilati d'ufficio in base alle dichiarazioni succitate ed avendo riguardo all'art. 46 della legge 20 marzo 1910, n. 121, con le stesse norme indicate all'art. 6, meno la lettera *b*).

I contribuenti aventi la sede principale nel distretto camerale e succursali, filiali e simili fuori di detto distretto, avranno diritto alle relative varianti o diminuzioni pei redditi inscritti a loro carico. Per ottenere tali diminuzioni dovranno presentare regolare domanda documentata alla segreteria della Camera nei termini dell'art. 7.

Art. 9.

Il contribuente che abbia nel distretto camerale due o più stabilimenti, sedi od agenzie filiali, ma non la casa principale, potrà pagare la tassa camerale complessivamente presso una sola esattoria, ed in tal caso nella dichiarazione di cui all'art. 7 dovrà indicare in quale Comune intende eseguire il pagamento della tassa complessiva.

Art. 10.

Trascorso il termine indicato all'art. 7 la Camera accerterà di ufficio i redditi soggetti alla imposta, posseduti nel suo distretto dagli aventi la loro sede principale fuori del distretto medesimo che avessero omesso di fare le prescritte dichiarazioni. Gli accertamenti fatti d'ufficio dovranno essere notificati a mezzo del messo comunale ai singoli contribuenti, i quali potranno reclamare entro dieci giorni dalla data della notifica.

Art. 11.

I commercianti, gli industriali, le Società e gli enti stabiliti nel distretto di altre Camere, che dopo l'attuazione del presente regolamento aprissero case filiali nella circoscrizione camerale, o venissero in altro modo qualsiasi a tenervi una parte del loro esercizio dovranno entro un anno denunciare alla segreteria della Camera il proprio reddito per l'anno in corso seguendo le norme tracciate nell'art. 7.

In difetto l'accertamento avrà luogo d'ufficio a norma dell'articolo 10.

Art. 12.

Per sindacare l'esattezza delle dichiarazioni prescritte agli articoli 7 e 11 per accertare d'ufficio i redditi non dichiarati, la Camera avrà diritto di farsi comunicare tutte le occorrenti nozioni sia dagli agenti delle imposte del distretto, sia da quelli funzionanti fuori di esso, sia da qualsiasi altro ufficio competente.

CAPO III.

Della fissazione della aliquota e della formazione dei ruoli dei contribuenti.

Art. 13.

Ogni anno, nei limiti e nella progressione indicato all'art. 3,

(1) Legge 22 luglio 1894, n. 339, regolamento 3 novembre 1894, n. 493.

in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo od in rapporto ai bisogni dello stesso, il Consiglio, tenendo calcolo del ricavo risultante dall'ultimo conto consuntivo sulla base della prima categoria, fisserà l'aliquota percentuale effettiva della imposta da applicarsi.

Art. 14.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 5 ed accertati i redditi dei contribuenti indicati agli articoli 2, 7 e 8 la Camera, non più tardi del mese di febbraio, procederà alla formazione della matricola della tassa la quale dovrà pubblicarsi 10 giorni all'albo pretorio.

Art. 15.

Le nuove inscrizioni o le variazioni in confronto dell'anno precedente a cura dei singoli Comuni sono, entro lo stesso termine stabilito all'articolo precedente, notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o dalla notificazione individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio.

Art. 16.

Le decisioni dei reclami contro la inscrizione nella matricola spetta alla Commissione permanente I, prevista nel regolamento interno camerale.

La notifica della decisione dovrà darsi agli interessati entro un mese a mezzo del messo comunale.

Art. 17.

Decorso il termine previsto dall'art. 15, la Camera, in base alla matricola, compila i ruoli principali, suppletivi e complementari delle partite non contestate o definite per ciascun Comune della circoscrizione camerale.

Art. 18.

I ruoli dovranno indicare, oltre agli elementi stabiliti all'art. 6, anche l'ammontare della tassa dovuta da ogni contribuente in base alla aliquota fissata dalla Camera.

I ruoli medesimi dovranno pur contenere la colonna per le annotazioni di pagamento dell'importo, cioè per il numero della quietanza, la data del pagamento e la somma pagata.

Art. 19.

Non più tardi del 15 marzo il presidente, dopo averli approvati, trasmette i ruoli in piego raccomandato od a mezzo del messo camerale al prefetto il quale, dopo averne accertata la regolarità, li rende esecutivi o li trasmette ai sindaci, entro lo stesso mese di marzo, perchè ne curino la pubblicazione. La pubblicazione dei ruoli è fatta per otto giorni consecutivi mediante deposito nell'ufficio comunale e la affissione nell'albo pretorio di un avviso del sindaco annunciante il deposito medesimo.

Art. 20.

Contro le risultanze dei ruoli si può ricorrere nel termine di un mese dalla pubblicazione alla Camera di commercio soltanto per la inscrizione di partite contestate e non definite, per ammissione della prescritta notificazione o per errore materiale. Sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti si pronuncia, entro un mese, la Commissione permanente I e le relative decisioni sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 21.

I reclami contro la formazione dei ruoli dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 22.

I reclami prodotti tanto alla Camera di commercio quanto al tribunale non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo il diritto nel contribuente al rimborso parziale o totale dell'imposta pagata nel caso che il ricorso venga in parte od in tutto accolto.

Art. 23.

Trascorso il termine prefisso dall'art. 19 per la trasmissione e la pubblicazione, i sindaci rimetteranno alla Camera la relazione della eseguita pubblicazione e dell'avvenuta affissione dell'avviso in cui all'articolo medesimo unitamente ai ruoli, i quali ultimi, a cura della segreteria camerale, saranno alla lor volta trasmessi per la riscossione al rispettivo esattore comunale e consorziale.

CAPO IV.

Dell'esazione della imposta camerale.

Art. 24.

L'imposta camerale riferentesi ai ruoli principali sarà pagata in due rate uguali, la prima scadente il 10 di giugno e la seconda il 10 di ottobre di ogni anno, mentre invece l'imposta segnata nei ruoli suppletivi sarà esatta in una sola scadenza al 10 giugno dell'anno successivo alla loro compilazione.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza di ogni rata di imposta, il contribuente che non la paghi o la paghi solamente in parte, è assoggettato alla multa di quattro centesimi per ogni lira sulla somma non pagata.

Tali multe cadono a benefizio dell'esattore.

Art. 25.

Le disposizioni della legge per la riscossione delle imposte dirette, dei regolamenti relativi, nonchè dei capitoli normali in vigore, relative alla distribuzione delle cartelle per le imposte, alla notificazione degli avvisi speciali ed agli altri procedimenti di esecuzione ai debitori morosi, si applicano anche per la imposta camerale.

Art. 26.

La notificazione della cartella o dell'avviso di cui nel precedente articolo al contribuente che tenga nel distretto camerale soltanto una casa filiale si farà alla persona del contribuente medesimo od a chi lo rappresenti presso la filiale stessa.

Nel caso previsto dall'art. 9 del presente regolamento si farà alla filiale esistente nel Comune scelto dal contribuente per il pagamento dell'imposta.

Art. 27.

La cessazione totale o parziale di reddito che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione purchè la relativa domanda sia presentata alla Camera entro il mese da cui la agenzia delle imposte od altra autorità competente abbia deciso lo sgravio della imposta di ricchezza mobile riferentesi al reddito colpito dalla tassa camerale.

Tale domanda deve essere suffragata da una dichiarazione, rilasciata dall'agenzia delle imposte, dalla quale risulti l'epoca in cui è avvenuta la cessazione del reddito e quando fu ordinata la relativa cancellazione dai ruoli di imposta di ricchezza mobile.

Alla Camera è riservata la facoltà di procurarsi direttamente di ufficio dall'agenzia delle imposte la dichiarazione di cui sopra.

Il detto rimborso viene ordinato con decreto dal presidente della Camera ed effettuato dall'esattore che ha riscossa l'imposta contro rimessione del decreto stesso per parte dell'interessato.

Art. 28.

Le eventuali domande di rimborso di imposta per redditi, che essendo stati inscritti nella matricola della Camera di Padova fossero stati ulteriormente colpiti da altre Camere, dovranno essere presentati entro un mese dalla ingiunzione di pagamento per parte della Camera di Padova o delle altre Camere. Tale ingiunzione di pagamento deve essere allegata alla domanda. La Camera addiverrà ad accordi con le Camere e qualora da questi risulti dover essa restituire in tutto od in parte l'imposta addiverrà al rimborso in analogia alle prescrizioni del precedente articolo.

Art. 29.

Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e dovranno versare entro giorni 12 da quello fissato per le scadenze del pagamento della imposta l'ammontare complessivo della rata scaduta al ricevitore provinciale il quale alla sua volta, rispondendo del

non riscosso per riscosso, dovrà versarlo entro cinque giorni al cassiere della Camera.

Gli esattori od il ricevitore provinciale, che entro i detti termini non abbiano eseguiti i dovuti versamenti o li abbiano effettuati solo in parte, incorreranno nella multa di quattro centesimi per ogni lira non versata e la Camera ne riferirà immediatamente al prefetto perchè provveda a termini della legge in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 30.

Gli aggi a favore degli esattori e del ricevitore provinciale per la riscossione della imposta camerale saranno corrisposti dalla Camera nella stessa misura di quelli stabiliti dai contratti stipulati da ogni singolo agente di riscossione con i Comuni o Consorzi di Comuni del distretto camerale.

Art. 31.

Pel pagamento degli aggi da parte della Camera, per la rifusione delle quote di rimborso e per quanto altro concerne i rapporti con gli agenti di riscossione, saranno seguite le norme prescritte dalle leggi, il regolamento ed i capitoli normali in vigore sulla esazione delle imposte dirette.

Art. 32.

Per la riscossione delle imposte camerali, gli agenti della riscossione saranno tenuti a prestare una cauzione eguale all'importo di una delle rate in cui, giusta il presente regolamento, è diviso il totale carico annuale delle imposte medesime.

La Camera, a termini e per gli effetti dell'art. 6 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, dovrà, entro il gennaio dell'anno anteriore a quello in cui hanno principio i contratti, fare le relative pratiche presso la locale Intendenza di finanza affinchè, sulla cauzione complessiva che gli agenti di riscossione dovranno prestare per garantire l'erario, la Provincia, i Comuni e gli altri enti sia compresa anche la quota relativa alla riscossione della imposta camerale.

Art. 33.

Gli stampati occorrenti per la formazione degli elenchi, per le dichiarazioni dei contribuenti e per le notificazioni di imposta, saranno provvisti dalla Camera.

Art. 34.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, valgono le leggi, i regolamenti, i decreti Ministeriali ed i capitoli normali vigenti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato in quanto provvedano o siano applicabili.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1284. **Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Opera pia Don Pietro Campois », con sede nel comune di Venezia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della fabbriceria di Santa Maria del Giglio della città stessa, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1285. **Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'« Orfanotrofio maschile Marco e Cecilia Marchegiani », nel comune di Fabriano (Ancona)

N. 1286. **Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, l'« Opera pia Doti Teresa Tornielli di Vergano Voli », con sede nel comune di Briona (Novara), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1287. **Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Orfanotrofio Bufali », in Belpasso (Catania), viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, composta di cinque membri da nominarsi dal prefetto della Provincia.

N. 1292. **Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Urgnano (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio 1915 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1000.

N. 1293 **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arosio (Como) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1500.

N. 1294. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gurone (Como) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 1295. **Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pegli (Genova) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo sino a L. 2000.

N. 1297. **Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cento (Ferrara) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 1298 **Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Besozzo (Como) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1299. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Roccastrada (Grosseto) di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. Il Re,** *in udienza del 3 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Giovinazzo (Bari).*

ALTEZZA!

In seguito ad una dimostrazione ostile contro l'Amministrazione, il sindaco di Giovinazzo e la Giunta municipale si dimisero.

Essendosi dimessi altri consiglieri, il Consiglio comunale si ridusse a soli sette componenti sui venti ad esso assegnati.

Le condizioni della rappresentanza comunale sono tali da non consentire la ricostituzione dell'Amministrazione ed il malcontento della popolazione fa temere che essa trascenda a violenze, qualora non venga adottato un radicale provvedimento.

Si rende pertanto necessario per ragioni di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 24 giugno 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Giovinazzo, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Adolfo Ranieri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza 17 ottobre 1916 del Comando supremo relativa all'estensione dei provvedimenti riguardanti l'economia nazionale, emanati per il Regno, ai territori occupati;

Vista l'ordinanza 19 novembre 1918 del Comando supremo e la circolare 19 novembre 1918, n. 5000, della presidenza del Consiglio dei ministri sui servizi civili nei territori occupati;

Determina:

1. Le disposizioni del decreto Ministeriale 29 maggio 1919 (*Gazzetta ufficiale* 31 maggio 1919, n. 129) riguardante la requisizione del grano, dell'orzo e della segale del raccolto 1919, vengono estese ai territori occupati dal R. esercito.

2. I prezzi massimi - da osservarsi anche nelle requisizioni disposte dall'autorità militare, e per i bisogni della popolazione civile - sono quelli fissati dal decreto Ministeriale 15 agosto 1918 (*Gazzetta ufficiale* 19 agosto 1918, n 195), tenuto conto delle disposizioni del decreto Ministeriale 3 giugno 1919 (*Gazzetta ufficiale* 4 giugno 1919, n. 132), che stabilisce le norme per l'applicazione dei prezzi massimi del grano, dell'orzo e della segale di produzione nazionale, raccolti nel 1919.

3. Ai prezzi d'imperio vanno aggiunti i premi di produzione previsti dal decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1919, n. 22 (*Gazzetta ufficiale* 25 gennaio 1919, n. 21), per i cereali del raccolto 1919 nelle provincie di Vicenza, Treviso Venezia, Udine e Belluno.

Addì 26 luglio 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

OPERA NAZIONALE

per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra

ELENCO riassuntivo delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo dell'Opera nazionale dal 5 maggio 1919.

5 maggio 1919:

Ratifica di n. 5 deliberazioni d'urgenza del presidente.
Liquidazione di spese.
Consuntivi 1917 e 1918 dell'Opera nazionale.
Accettazione di offerte non costituenti aumento di patrimonio.
Accettazione del lascito « Vittorio Vidoni » di Bologna.
Approvazione di bilanci e di conti di enti locali.
Nomine delle Commissioni di collaudo della protesi.
Coordinamento del servizio dei sussidi agli invalidi.

6 maggio 1919:

Impianto di scuola di rieducazione a Trento.
Sassari. — Sovvenzione all'Istituto per la cura degli invalidi per postumi di lesioni del sistema nervoso.
Erogazione del lascito « Olginati » di Como a favore dei ciechi di guerra.
Mortara. — Comitato pro-mutilati. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Bari. — Determinazione della indennità al commissario dott. Lavermicocca.
Fornitura occhi di vetro ai ciechi da parte delle rappresentanze provinciali.
Fornitura di protesi di ricambio ai mutilati della bocca.

7 maggio 1919:

Sostituzione e riparazione di scarpe ortopediche.
Venezia — Compenso al cav. Pietro Ceolin.
Indennità agli ufficiali sanitari pel rilascio dei certificati di idoneità per ammissione ad impieghi.
Provvedimenti vari di assistenza.

13 giugno 1919:

Approvazione di bilanci e di conti di enti locali.
Accettazione legato « Giuditta Cambi vedova Mori » di Firenze.
Como. — Lascito « Olginati ». Opposizione degli eredi.
Premi di rieducazione. Storno di fondi (d'urgenza).

Pisa. — Aumento di assegno alla rappresentanza provinciale.

Milano. — Aumento di assegno alla rappresentanza provinciale.

Aumento temporaneo di indennità di missione agli ispettori dell'Opera nazionale.

Tunisi. — Costituzione di rappresentanza e suo finanziamento. Assistenza degli invalidi all'estero. Storno di fondi (d'urgenza).

Assunzione di personale avventizio.

Compensi al ragioniere dell'Opera nazionale per compilazione dei rendiconti 1917 e 1918 dell'Opera nazionale.

Acquisto di pubblicazioni.

Assistenza agli invalidi delle terre redente. Accordi col Ministero dell'assistenza. Nomina del rappresentante dell'Opera nazionale nella Commissione centrale residente presso detto Dicastero e delle Sottocommissioni dell'Opera nazionale a Trento e a Trieste.

Ancona. — Sovvenzione al Comitato regionale marchigiano (d'urgenza).

Divisa agli uscieri dell'Opera nazionale.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, di Brentino, provincia di Verona, di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna, e di Massa, provincia di Massa Carrara, è stato, con decreti del 4 agosto 1919, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1919:

Verneau gr. uff. Gustavo, direttore superiore, è collocato a riposo, su domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1919, col grado e titolo onorifico di consigliere.

Invernizzi comm. Enrico, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, su domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, dal 1° luglio 1919, col grado e titolo onorifico di direttore superiore.

Con decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1919:

Sono approvate le seguenti nomine e promozioni nel personale di concetto e d'ordine, con decorrenza dal 1° luglio 1919:

Cajani cav. uff. dott. Vincenzo, direttore capo divisione di 2ª classe promosso direttore capo divisione di 1ª classe a L. 9300.

Grita cav. Socino — Coop cav. dott. Oscar Giovanni — Vicario cav. Saverio — Fioretti cav. Attico Ugo, capi sezione di 1ª classe, promossi direttori capo divisione di 2ª classe a L. 8200.

Geuna cav. uff. dott. Adolfo — Fornari cav. dott. Gaetano, capi sezione di 2ª classe, promossi capi sezione di 1ª classe a L. 7100.

Ottavi cav. Carlo — Vaccaro cav. Anco Marzio — Mazzarotta cav. Arturo, primi segretari di 1ª classe, promossi capi sezione di 2ª classe a L. 6000.

Boccia cav. dott. Gennaro — Macauda cav. dott. Vincenzo, primi segretari di 2ª classe, promossi primi segretari di 1ª classe a L. 5450.

Petrucci cav. dott. Giuseppe — Leris cav. dott. Guido — La Greca cav. dott. Gustavo, segretari di 1ª classe, promossi primi segretari di 2ª classe a L. 4900.

Pastorini dott. Augusto — Mazzetti dott. Paolo — Sciamanda dott. Domenico — Biagioli dott. Giovanni — Panaro dott. Francesco, segretari di 3ª classe promossi segretari di 2ª classe a L. 3750.

Morici Alfredo, archivista di 2ª classe, promosso archivista di 1ª classe a L. 4325.

Caravaggi Edoardo, applicato di 1ª classe, promosso archivista di 2ª classe, a L. 3750.

Figura Innocenzo, applicato di 2ª classe, promosso applicato di 1ª classe, a L. 3175.

Con R. decreto del 13 luglio 1919:

D'Albore dott. Elpidio, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1919, con l'annuo assegno di L. 276?,50.

De Pompeis dott. Ettore, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1919, con l'assegno annuo di L. 2762,50.

Con R. decreto del 20 luglio 1919:

Foschi dott. Italo, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1919, con l'assegno annuo di L. 2762,50.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Transillo Antonio di Gaetano, soldato, L. 630 — Fontana Angelo di Francesco, id., L. 630 — Pianfriani Ranieri di Ersilio, id., L. 630 — Lorenzi Bartolo di Gaetano, id., L. 630 — Salvatore Carmine di Giovanni, id., L. 630 — Bartoloni Antonio di Reginaldo, id., L. 630 — Motta Angelo di Serafino, id., L. 630 — Barluzzi Rutilio di Washington, id., L. 630 — Marzorati Maria di Paini Enrico, id., L. 630.

Saviotti Costantino di Alfredo, soldato, L. 630 — Sabbatini Luigi di Augusto, id., L. 630 — Mattio Domenico di Tomaso, id., L. 630 — Parolo Angelo di Pietro, id., L. 630 — Corbetta Adele di Pietro, id., L. 630 — Santucci Francesco di Gregorio, id., L. 630 — Polini Andrea di Nicola, id., L. 630 — Accarino Giuseppe di Donato, caporale, L. 840 — Marronò Giuseppe di Michele, soldato, L. 630 — Lunghini Giulia di Noni Pietro, id., L. 630 — Proserpio Antonio di Luigi, id., L. 630.

Napolitano Modestino di Pasquale, soldato, L. 630 — Amidei Maria di Fattoni Giorgio, id., L. 630 — Fantacchiotti Evelina di Cardamini Roberto, sergente, L. 1120 — Laurenzi Pietro di Alfredo, soldato, L. 630 — Pennati Maria di Martini Oreste, id., L. 630 — Mazzini Luigi di Alfredo, id., L. 630 — Savioli Cesare di Pietro, id., L. 630 — Turrini Filomena di Romagnoli Pietro, id., L. 630 — Tintori Pietro di Giuseppe, id., L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906) . . .	87.64	—
3,50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	95.05	—

Corso medio dei cambi

del giorno 4 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 119,17 — Londra 37,85 — Svizzera 156,25 — New York 8,64 — Oro 150,07.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 6 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337. 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3a), registrate durante la 2a quindicina del mese di marzo 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17886	70702	Forzano Giovacchino	« S. E. Belzebù ». Operetta in tre atti (musica di Alberto Randeger). — Libretto	Ricordi G. C. (Ditta ed. mus.)	Inedita. — L'operetta non è stata ancora rappresentata.
17891	70728	Zanardini Emilio	« Lea ». Episodio melodrammatico in un atto e due quadri. — Libretto	Zanardini Emilio	Inedito. — Mai rappresentato.
17892	70729	Lo stesso	« Vecchia canzone ». Commedia in musica in tre atti, con prologo. — Libretto	Lo stesso	Id. — Id.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
17887	70724	Milano films, in Milano. — Adami Giuseppe	« Giflée ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1620. — Presentati, pel visto, 761 campioni di films, col sunto inedito dell'azione (Bizzarria in tre parti) di Giuseppe Adami	Società Italiana degli autori in Milano	Inedita. — Rappr. la 1a volta al cinematografo *Margherita* in Roma, nell'ottobre 1917.
17888	70725	La stessa. - Giorgini Contri Cosimo	« La vita è fumo ». Opera ut supra m. 1215. — Presentati, pel visto, 580 campioni di films, col sunto inedito dell'azione in 4 parti, di Cosimo Giorgini-Contri Cosimo	La stessa	Inedita. — Mai proiettata.
17889	70726	La stessa	« Storia di una capinera ». Opera ut supra m. 1264. — Presentati, pel visto, 330 campioni di films, col sunto inedito dell'azione (del romanzo omonimo di Giov. Verga)	La stessa	Id. — Id.
17890	70727	La stessa	« Baruffa ». Opera ut supra m. 1666. — Presentati, pel visto, 485 campioni di films, col sunto inedito dell'azione (del romanzo omonimo di Luciano Zuccoli)	La stessa	Id. — Id.

Roma, 30 aprile 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. provveditorato agli studi della provincia di Venezia

AVVISO DI CONCORSO

A tutto il 31 agosto p. v. rimane aperto il concorso a n. 5 (cinque) posti gratuiti a carico dell'orario pubblico nell'Istituto per sordomuti maschi « Ai Gesuati » di Venezia per sordomuti poveri italiani.

Gli aspiranti dovranno presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi, entro il suddetto termine e non oltre, i seguenti documenti con relativa istanza.

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vaiuolo, di sana costituzione fisica ed i certificati di povertà al nome anche del genitore che ne ha la patria potestà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del genitore che ne ha la patria potestà o del tutore di ritirare il sordomuto a compiuta educazione od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarlo;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sor-

dità con indicazioni se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita e quale sia il grado di sviluppo intellettuale dell'aspirante.

L'età non può essere minore di 8 (otto) anni nè maggiore di 12. Ogni fanciullo ammesso al concorso potrà essere sottoposto ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico per riconoscere lo stato di salute, e per verificare se addimostri la richiesta attitudine ad essere istruito ed educato.

La graduatoria del presente concorso varrà anche per il conferimento dei posti che eventualmente si rendano vacanti durante l'anno scolastico 1919-920.

Venezia, 15 luglio 1919.

Il R. provveditore: *A. Battistella.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 26 luglio 1919.
(Continuazione).
Presidenza del presidente BONASI.

PATERNO'. Nell'interesse supremo del paese propone che il discorso del presidente del Consiglio abbia la maggiore diffusione e sia affisso nei Comuni del Regno.

NITTI. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega il senatore Paternò di non insistere nella proposta. (Applausi generali).

PATERNO'. Ritira la proposta.

BETTONI, relatore della Commissione di finanze. Ringrazia il presidente del Consiglio per le risposte date ai vari oratori e per avere con fermezza ripetuto il suo proposito di mantenere l'ordine pubblico e volere la pacificazione degli animi perchè l'Italia possa attendere intensamente alla maggiore produzione.

Però il ministro della guerra ha fatto delle dichiarazioni che hanno avuto un'eco molto dolorosa.

Riguardo alla questione della prigionia la quale bisogna studiare e risolverla con dignità e giustizia.

Cita il caso del senatore Mazzoni, che ha avuto un figlio ferito da una palla nella gola e che tornato dalla prigionia ha dovuto per sottrarsi al dolore di essere ancora egli tenente mentre i suoi compagni erano giunti al grado di maggiore, è andato a Rodi ed ha il dolore di non poter tornare in patria per non essere sospettato ufficiale indegno, per essere stato prigioniero, mentre è coperto di medaglie al valore; ed aggiunge che il presidente del Consiglio ha un figlio il quale si trova presso a poco nelle medesime condizioni.

Richiama l'attenzione del Governo su tale punto trattandosi di questione che interessa centinaia di migliaia di famiglie; soprattutto bisogna pensare ai soldati, poichè ad essi, a causa della prigionia sofferta, non è stata data neppure la fascetta della campagna, restando sotto l'imputazione di aver disertato e di aver quasi tradito il loro paese.

Ha avuto piacere di sentire dal presidente del Consiglio che l'Italia, se si metterà in careggiata, potrà, ritornando al lavoro ed alla calma, essere uno dei primi paesi in prosperità.

La questione delle ore di lavoro ha una portata internazionale; lavorando in Italia meno di quello che si fa negli altri paesi, si porta l'Italia alla rovina. La Commissione di finanze ha proposto di voler discutere le eventuali leggi organiche che potessero modificare la legislazione finanziaria presente; il presidente del Consiglio ha detto che desidera la cooperazione del Parlamento, quindi pare che non ci debba essere disaccordo.

Il ministro dei trasporti ha prospettato il problema del carbone in una maniera veramente nera. Spera che per opera sua, alla quale ha già tributato l'elogio in altra occasione, possa essere risolto vittoriosamente per l'Italia. Crede che si sia perduto un tempo prezioso per il passato.

Al senatore Pellerano, che espresse il desiderio di elevare ad ente morale le Camere del lavoro, e di associare gli operai nelle imprese, dichiara che crede essere questione da studiare quantunque non nuova. Gli sembra che il sistema migliore sia quello di far diventare azionisti gli operai; ma bisognerebbe rinnovare il Codice di commercio nella parte che riguarda le società anonime.

Ha piena fiducia negli alti sentimenti del presidente del Consiglio i quali danno la maggiore garanzia della sua fede e del suo amore nelle cose pubbliche, ed è convinto che la migliore ricompensa che desidera il presidente del Consiglio è quella di poter vedere il suo paese innalzato alla migliore fortuna. (Vive approvazioni).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura degli ordini del giorno presentati dai senatori Bettoni, Colonna, Podestà ed altri.

BETTONI, COLONNA FABRIZIO e PODESTÀ, a nome anche di altri firmatari dei loro ordini del giorno, li ritirano ed aderiscono a quello del senatore De Novellis.

BISCARETTI, segretario. Legge gli ordini del giorno presentati dai senatori De Novellis e Melodia.

DE NOVELLIS. Il suo ordine del giorno è così chiaro che non ha bisogno di svolgimento. (Applausi).

MELODIA. L'ordine del giorno presentato da lui e reso autorevole dai nomi dei suoi colleghi che l'anno firmato differisce dagli altri perchè non solo dichiara piena fiducia nelle dichiarazioni del Governo, ma approva l'operato del Governo nei giorni scorsi. E' stato spinto a ciò dall'idea che il Senato potesse affermare assolutamente il suo concetto che ormai è scorso il tempo nel quale era possibile poter chiudere un occhio e tapparsi un orecchio e che si è giunti al momento in cui bisogna guardare in viso coloro che vorrebbero importare un sistema di governo che non potrà mai attecchire in un paese che ha millenni di civiltà, e le cui istituzioni poggiano sull'ordine sociale del quale il Senato sarà sempre vigile custode.

Prega il presidente del Consiglio di fare tutto il possibile che siano tolte dalle menti degli illusi e degli incoscienti le idee che han dato origine agli atti inconsulti dei passati giorni (Approvazioni).

PRESIDENTE. Rilegge l'ordine del giorno del senatore De Novellis ed annuncia che è stata presentata dal senatore Valli e da altri senatori la domanda di appello nominale.

VALLI. Ritira la domanda.

CEFALY. Rinnova la domanda di appello nominale anche a nome dei colleghi che hanno firmata la precedente ritirata dal senatore Valli.

Votazione per appello nominale.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione sull'ordine del giorno del senatore De Novellis ed altri.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno De Novellis ed altri:

Senatori votanti. . . . 102
Hanno risposto *sì*. . . 102

L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.
(Vivissimi applausi).

Si approvano senza discussione gli articoli dei due disegni di legge per l'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, a non oltre il 31 dicembre 1919, e del Fondo di emigrazione.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione:
i due disegni di legge risultano approvati.

Annuncio di interpellanza.

FRASCARA, segretario. Dà lettura della seguente domanda di interpellanza del senatore Bettoni:

« Il sottoscritto ha l'onore di interpellare il Governo circa i provvedimenti che intende prendere per la tutela degli emigrandi in Europa, dato che fanno difetto i mezzi necessari che a tale fine il Fondo dell'emigrazione è nella possibilità di concedere ».

NITTI. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Propone che lo svolgimento di questa domanda di interpellanza abbia luogo lunedì.

BETTONI. Consente.

Così rimane stabilito.

La seduta è tolta alle ore 12.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 18 luglio 1919.
(*Continuazione*).
Presidenza del presidente MARCORA.

VALVASSORI PERONI, combatte l'affermazione di coloro che dicono il problema non maturo pel Paese.

La crisi profonda determinata dalla grande guerra impone una trasformazione ed una più razionale costituzione della rappresentanza popolare.

Dovere della Camera e del Governo è di raccogliere le nuove aspirazioni del Paese approvando una riforma che è anche opera di saggezza politica in quanto rappresenta una garanzia contro inconsulte agitazioni dando alla nuova Camera il modo, il mezzo e l'autorità di attuare quelle riforme che i nuovi tempi rendono necessarie.

Non crede che gli inconvenienti addotti nell'applicazione del sistema siano tali da vulnerarne il principio. Ad ogni modo potranno essere accolti quei temperamenti proposti per una migliore attuazione della riforma, purchè non siano in assoluto contrasto col principio fondamentale che la informa.

Afferma che non può disconoscersi il movimento sindacale, a cui, soprattutto in questo momento, tendono le varie classi sociali. Ma non crede possa accettarsi il principio delle rappresentanze in Parlamento delle organizzazioni economiche e sociali, mediante la loro elezione diretta.

L'oratore è favorevole a tale rappresentanza nel senso di una organizzazione dei sindacati a fianco del Parlamento e in continua corrispondenza con esso.

Concludendo fa voti che la riforma sia approvata. È questa l'ora delle responsabilità. Ciascuno assuma la propria per il benessere della patria (Vive approvazioni — Congratulazioni).

ALESSIO, ha presentato un ordine del giorno nel quale ritiene che la riforma elettorale proposta non risponda agli interessi politici e sociali della nazione.

In questa discussione i contrari alla riforma sono di gran lunga più numerosi dei favorevoli alla riforma.

Eppure si afferma da molte parti che questa riforma è necessaria e voluta dal paese.

L'oratore attribuisce questo convincimento a quel fenomeno di suggestione per cui dopo le grandi crisi politiche e sociali i popoli sono tratti a cercare nei difetti dei loro ordinamenti la causa dei loro mali.

Si aggiunge la circostanza che in questi ultimi cinque anni da ogni parte si è cooperato a gettare il discredito sul Parlamento. Il vero è invece che il Parlamento non poteva tenere una condotta più corretta fino ad annullarsi per dare al potere esecutivo la forza necessaria a fronteggiare i pericoli interni ed esterni.

E nelle crisi ministeriali che in questo quinquennio si verificarono il Parlamento non fece che assecondare la chiara volontà del paese. Poichè a favore della riforma si cita l'esempio straniero, l'oratore nota che prima della guerra la proporzionalità non era applicata che in Stati di ristretto territorio e di esigua popolazione.

Tre grandi Stati hanno recentemente accolto il nuovo principio. Ma di questi nella Gran Bretagna la proposta si limita ad applicare la proporzionalità alle rappresentanze universitarie ed ai grandi Comuni.

In Francia la nuova legge rappresenta un infelice tentativo di conciliare il sistema dello scrutinio di lista coll'antico sistema uninominale avendo il massimo riguardo ai deputati uscenti.

Infine in Germania scopo della riforma fu semplicemente di costituire un'assemblea politica che si rassegnasse ad approvare quella pace che s'imponeva come una dura necessità.

Ma dovere del Parlamento italiano è di studiare il problema in relazione alla nostra estensione territoriale, al numero della popolazione e soprattutto alle condizioni della coltura del nostro popolo.

Ora l'oratore rileva che la proporzionalità fu dapprima applicata in piccoli Stati. Osserva poi che una grande difficoltà all'attuazione del complicato sistema è costituita dal numero purtroppo ancora rilevante degli analfabeti.

Scarsissima poi è in generale la coltura generale e politica delle classi dirigenti. Aggiungasi che in una nazione che fu divisa per oltre un millennio permangono profonde le diversità tra regioni e regioni.

L'oratore ritiene poi impossibile promuovere in Italia una forte organizzazione di partiti.

Due soli sono tra noi i partiti organizzati: il socialista ed il cattolico, perchè partiti di avanguardia con un programma prevalentemente critico e negativo.

Ma estremamente difficile è la organizzazione di quei partiti intermedi, che sono poi i partiti di governo.

Le lotte famigliari, le chiesuole, le consorterie locali, che imperversano in tanta parte del Paese escludono le organizzazioni dei partiti.

Si comprende pertanto che i due soli partiti estremi, il socialista ed il così detto partito popolare abbiano dato una adesione veramente cordiale e convinta alla riforma. Non si può dire invece che i partiti intermedi siano veramente ad essa favorevoli.

Il Paese è nella sua grande minoranza indifferente. Non solo, ma esso non sa comprendere come un sì grave problema possa dal Parlamento essere risoluto in pochi giorni mentre così lunghi studi richiede la sua soluzione in altri paesi.

Il paese è animato anzitutto da un sentimento di legittimo orgoglio per la grande prova che il nostro popolo ha saputo dare, e dà di un fervido impulso di solidarietà umana.

Il paese si propone ancora di rimarginare le sue ferite e di iniziare in ogni campo della vita pubblica riforme radicali che conducano alla sua ricostituzione morale e politica.

Al conseguimento di quelli che sono gli scopi voluti dal paese, risponde forse come efficace strumento il sistema dello scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale?

L'oratore ne dubita. E rileva anzitutto che nel paese classico costituzionale che è l'Inghilterra, lo sviluppo del regime monarchico parlamentare fu possibile col suffragio uninominale e forse fu possibile soltanto pel suffragio universale.

La rappresentanza non favorisce infatti la costituzione di una forte maggioranza, ma bensì la moltiplicazione dei gruppi. Ne consegue che essa conduce non già ad un Governo di maggioranza ma ad un Governo che è l'espressione di una coalizione di minoranze, il che vuol dire la paralisi della vita politica del paese (Commenti — Interruzioni).

Inoltre la storia insegna che alla distinzione fra idee democratiche e idee conservatrici corrisponde anzitutto una distinzione fra le varie regioni, e corrisponde poi la distinzione fra città e campagna.

Ora la riforma darà la prevalenza alle masse rurali, che daranno la prevalenza al partito clericale o al partito socialista, distruggendo la efficacia moderatrice e temperatrice dell'elemento urbano.

Col nuovo sistema l'elettore diventa uno strumento nelle mani della direzione dei partiti. E anche per i candidati unico criterio di designazione sarà la cieca fedeltà al partito.

Altri ha segnalato il pericolo dei voti preferenziali, ma da quando non vi è designazione preferenziale la precedenza è data dall'ordine in cui singoli candidati sono stati iscritti nella lista dal rispettivo Comitato. (Commenti).

L'ingerenza governativa contro cui tutti i partiti protestano, ma che tutti volta a volta sollecitano, si potrà esercitare viepiù largamente in tutte quelle zone ove non esistono partiti e dove il prefetto potrà conciliare persone, gruppi e chi vuole. (Commenti). Ciò potrà farsi molto facilmente quando il prefetto dispone di cinque, otto, dieci o più candidature compatibili fra loro. (Commenti — Interruzioni).

Venendo ad esaminare le conseguenze politiche della riforma, l'oratore nota che sarebbe danno per il paese così la prevalenza del partito socialista, come quella del partito cattolico, che vuol dire un partito papale.

Ora la riforma tende al trionfo sia dell'uno o dell'altro di questi due partiti estremi. (Commenti).

E il Governo dovrà necessariamente patteggiare o coi socialisti o coi clericali (Commenti).

L'oratore manterrà la sua fede nel collegio uninominale. Ed è convinto che se pure ora la riforma è approvata, dopo pochi anni ritornerà necessariamente al collegio uninominale. Il collegio uninominale assicura una grande prevalenza alle idee democratiche. Le colpe che ad esso si addebitano, sono colpe degli elettori e del Governo.

Con esso l'elettore deve conoscere e giudicare il candidato, il che giova grandemente alla educazione politica del popolo, mentre tanto più è estesa la massa elettorale tanto più difficilmente può essere influenzata dalle nuove correnti.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha passato ieri, in rivista, la brigata Pisa (29° e 30° fanteria) giunta dalla Carinzia.

Il Sovrano, soddisfattissimo, espresse la sua augusta ammirazione ai comandanti dei due reggimenti e s'intrattenne a conversare con gli ufficiali della brigata e con i militi decorati al valore.

Erano al seguito di Sua Maestà S. E. il ministro della guerra, il comandante la divisione di Roma, il generale Clerici e altre autorità militari.

Il presidente della Croce Rossa. — Il senatore Frascara, che dal principio della guerra dedicò tutta la sua attività alla Croce Rossa, prima come presidente della Commissione dei prigionieri di guerra e poi come presidente generale dell'Associazione, per ragioni di salute e di famiglia ha rassegnato le sue dimissioni dall'alta carica e, malgrado le più vive insistenze del Governo, le ha irrevocabilmente mantenute.

Il presidente del Consiglio ha dovuto perciò prenderne atto.

Con R. decreto del 3 corrente S. M. il Re ha nominato presidente generale della Croce Rossa l'on. avv. Giovanni Ciraolo, vice presidente anziano tra quelli in carica, e che è stato collaboratore e consigliere dei tre presidenti generale Taverna, conte della Somaglia, senatore Frascara.

Nelle terre redente. — L'altro ieri, a Caporetto, hanno avuto luogo le finali delle gare ginnastiche alpine della 5ª divisione, alle quali hanno partecipato oltre 2000 ginnasti.

Esse sono state occasione di una imponente manifestazione di italianità, alla quale l'elemento paesano ha partecipato largamente, mostrandosi entusiasta dei nostri alpini.

La coppa d'oro è stata vinta dal battaglione « Spluga », il gagliardetto divisionale è stato vinto dal battaglione « Vicenza ».

Organizzatore e direttore della festa è stato il capitano Parolari.

TELEGRAMMI " STEFANI „

TOKIO, 3. — La Camera dei rappresentanti ha approvato un progetto di legge che ristabilisce lo stato di pace con la Germania.

ZURIGO, 4. — Si ha da Vienna: Secondo un'informazione dell'*Hungarische Post*, un ordine dell'Intesa avrebbe fatto arrestare sabato scorso l'avanzata delle truppe romene per evitare il pericolo di un'occupazione di Budapest.

Secondo un radiotelegramma da Budapest, in data d'oggi, pervenuto da fonte inglese, la situazione è la seguente:

Il comandante romeno ricevette la scorsa notte l'ordine da Parigi di arrestare l'avanzata nel punto in cui attualmente si trova. Le sue truppe erano però molto stanche ed egli desiderava che passassero la notte sotto un tetto.

La popolazione è stata eccitatissima per tutta la giornata a causa dell'avanzata romena.

Il ministro della guerra Hambrich dichiarava che tuttavia la calma nella città era perfetta e che egli avrebbe mantenuto l'ordine a condizione che i romeni non entrassero in città e che non sopravvenisse alcun incidente.

I romeni sono arrivati presso Budapest nel pomeriggio. Una brigata al comando del colonnello Constanzen si trova a quindici chilometri dalla città, mentre un distaccamento composto di uno squadrone di cavalleria con 4 cannoni e 7 mitragliatrici è penetrato nei sobborghi e vi si è trincerato. I soldati si sono impadroniti del telegrafo e delle ferrovie.

La scorsa notte un giornalista ha intervistato il ministro della guerra, Hambrich, il quale ha assicurato che i romeni hanno promesso di rimanere fuori della città. Egli ha nondimeno loro offerto nell'interno di essa l'alloggio per due squadroni di cavalleria e per un po' di artiglieria.

I soldati romeni sono autorizzati a passeggiare senza armi.

Domani truppe inglesi ed americane occuperebbero Budapest per assicurare l'ordine, se fosse necessario.

Secondo un altro radiotelegramma da Budapest, le truppe romene sono decise a completare il trionfo con l'occupazione di Budapest.

Il grosso dell'esercito si trova a circa venti miglia a sud della capitale. Uno squadrone di cavalleria è già entrato nella città.

Tali informazioni sono confermate anche da fonte americana.

È giunto ieri a Vienna Bela Kun, il quale ha avuto il permesso di risiedere nell'Austria tedesca. Egli sarà condotto nel campo di internamento di Dusseldorff.

TUNISI, 4. — Una cospicua rappresentanza di sudditi libici si è recata spontaneamente al R. Consolato generale in Tunisi per esprimere i suoi sentimenti di devozione e per fare atto di omaggio all'Italia e a S. M. il Re in seguito alla concessione dello statuto alla Libia, la quale ha riempito gli arabi libici di gratitudine e di rispetto.

PARIGI, 4. — Contrariamente alle notizie pubblicate stamane, la risposta austriaca alla seconda parte del trattato di pace non è stata ancora consegnata.

I poteri dei delegati bulgari sono stati esaminati questa mattina e sono stati riconosciuti nella dovuta forma.

La Commissione belga-olandese ha tenuto stamane seduta.

Il delegato belga Sagers ha parlato del regime della Schelda.

COSTANTINOPOLI, 4. — Il ministro dell'interno ha dato ordine alle autorità dell'Asia Minore di arrestare ed inviare a Costantinopoli Mustafà Kemal Pascià e l'ex-ministro della marina, Reouf, i quali provocarono la riunione del congresso separatista ed organizzarono bande armate nelle regioni di Smirne e di Erzerum.

LONDRA, 4. — Il generale Rawlinson col suo stato maggiore è partito per la Russia per coordinare le operazioni concernenti il ritiro delle truppe britanniche da Arcangelo e dalla Murmania.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*